



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il giudice designato ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 3/2019 r.g., promosso

DA

(c.f.), residente a (), in ,
elettivamente domiciliato a Brescia, in Via Malta n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Toffali, dal quale è
rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice designato,

letta l'istanza di liquidazione generale del patrimonio depositata in data 8/4/2019 dal signor
con l'ausilio del dott. , nominato Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15,
c. 9 della legge n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza
dell'istante;

preso atto delle precisazioni sulle modalità di attuazione della liquidazione contenute nelle note a chiarimenti
dell'11/4/2019 e del parere espresso dall'O.C.C. nella comunicazione del 18/4/2019;

accertato, sulla base delle verifiche effettuate dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata in atti e dei
documenti acquisiti, che il signor versa in stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per
un totale di € 1.254.352,38 (€ 164.367,00 con privilegio ipotecario nei confronti della Banca di Cavola e
Sassuolo, ora Emil Banca, € 111.962,79 per debiti fiscali e contributivi; € 10.364,40 per sanzioni
emesse dalla Prefettura di Padova; € 967.555,80 per garanzie prestate in favore della

, poi fallita, di cui era stato socio), oltre a ulteriori debiti per garanzie concesse, ma
non ancora azionate; può contare su poste patrimoniali costituite: 1) da un compendio immobiliare in
costruzione in comproprietà con la signora , sito a (), loc.

(sottoposto alla citata garanzia reale) e da altri terreni limitrofi, anch'essi in comproprietà (per un totale
complessivo stimato in € 45.732,69); 2) dal saldo attivo di due carte prepagate (€ 2.813,08); 3) dai redditi
lordi, pari a circa € 2.000,00 al mese, attualmente percepiti in qualità di venditore a domicilio per conto della

; non soggiace alle norme sulle procedure di fallimento o di concordato preventivo,
inquadrandosi la predetta attività professionale nell'ambito del lavoro autonomo ed essendo stata cancellata
da oltre un anno la società , di cui l'istante è stato socio amministratore
(art. 10 L.F.); non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n.
3/2012; non ha subito alcuno dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti
dagli artt. 14 e 14 bis della legge stessa;

riscontrate la presenza in atti della documentazione individuata dal secondo comma dell'art. 9 c. 2 e
14 ter della legge n. 3/2012 e la completezza della relazione particolareggiata prevista dal
successivo comma n. 3 bis;



considerato che la proposta del signor _____ garantisce il pagamento integrale delle spese prededucibili sorte in funzione o in occasione della procedura (stimate in € 13.903,31) e il pagamento dei creditori secondo le cause legittime di prelazione attraverso la liquidazione dell'attivo mobiliare e immobiliare della procedura (€ 48.545,77); in questa prospettiva si prevede la soddisfazione dei crediti privilegiati ipotecari in misura pari al 3%; di quelli privilegiati non garantiti da ipoteca in misura del 2,30%; nessuna somma è destinata al ceto chirografario; non è ipotizzata la messa a disposizione di quote del reddito percepito (circa € 1.500,00 netti al mese), impiegato interamente per soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare; la vendita delle quote di proprietà del compendio immobiliare facente capo al signor _____, oggettivamente indivisibile, avverrà attraverso le forme previste dal codice di procedura civile a mezzo dell'Associazione notarile di Reggio Emilia a cura del liquidatore eventualmente nominato dal Tribunale; ritenuto che non ricorrano ipotesi di inammissibilità della proposta né di frode ai creditori, che il valore del patrimonio liquidabile assicuri in misura apprezzabile la soddisfazione del ceto creditorio e che l'entità dei redditi esclusi dalla liquidazione sia congruo alla luce delle necessità del nucleo familiare dell'istante; ritenuto che sia estranea alla fase di apertura ogni considerazione in merito alle reali prospettive di liquidazione del citato compendio immobiliare, comunque caratterizzato da un valore economico non irrisorio, fatte salve le successive statuizioni in tema di esdebitazione ai sensi, tra l'altro, dell'art. 14 terdecies, c. 1, lett. f) della legge n. 3/2012 (laddove, com'è noto, si richiede un giudizio a proposito del grado di soddisfazione del ceto creditorio);

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio facente capo all'istante;

NOMINA

liquidatore il dott. _____, già designato O.C.C. affinché proceda alla liquidazione del patrimonio dell'istante e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo il sistema di graduazione previsto dalla legge;

DISPONE

che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la predetta sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove già esistenti o sopravvenuti;

DISPONE

la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali diversi da quelli accessori a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c.

DISPONE

che il liquidatore trasmetta l'istanza di liquidazione e il presente provvedimento ai creditori a mezzo Pec ovvero mediante deposito in cancelleria per i destinatari privi di indirizzo telematico;

DISPONE

che il liquidatore provveda alla pubblicazione dell'istanza di liquidazione e del presente provvedimento con modalità telematiche su due siti internet gestiti da enti specializzati;

ORDINA



la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento agli immobili oggetto di liquidazione;

DISPONE

che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore secondo procedure competitive da sottoporre all'autorizzazione dell'ufficio nel rispetto del termine quadriennale stabilito dall'art. 14 quinquies, c. 4, della legge n. 3/2012;

DISPONE

che ai predetti fini il liquidatore ponga come base d'asta il valore stabilito dal professionista nominato nell'ambito di eventuali procedure esecutive aventi ad oggetto i beni di proprietà dell'istante, ove disponibile, ovvero proceda al conferimento di apposito incarico ad altro professionista di provata competenza qualora se ne ravvisi la necessità in vista di una più sollecita definizione della vendita;

DISPONE

che in caso di non manifesta sproporzione (in ogni caso da accertare ad opera del giudice) tra il valore di perizia ed eventuali offerte irrevocabili di acquisto ancora efficaci il liquidatore ponga come base di vendita l'importo proposto dall'interessato e proceda secondo le menzionate procedure competitive;

AUTORIZZA

l'esclusione dalle procedure di liquidazione dell'importo destinato alle esigenze familiari dell'istante, così come individuate in motivazione;

DISPONE

che il ricavato della liquidazione sia versato dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato

DISPONE

che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 23/4/2019

il giudice _____



